



Legal Newsletter n. 11/2019

Dicembre

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Prorogate le quote di genere nella composizione degli organi sociali delle società quotate.....	4
Cripto-attività.....	4

Governance, Regulatory & Compliance

Il definitivo ingresso dei reati tributari nel D.Lgs. n. 231/2001.....	5
------------------------------------------------------------------------	---

Privacy

Società chiude a causa di un <i>Ransomware</i>	7
L'obbligo di vigilare sugli incidenti di sicurezza.....	8

Labour

Legge di Bilancio 2020: diritto del lavoro.....	10
Legittima l'apposizione di un diritto d'opzione al patto di non concorrenza.....	11

Corporate & Commercial

Prorogate le quote di genere nella composizione degli organi sociali delle società quotate

Avvicinandosi la scadenza degli effetti della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 (c.d. Legge Golfo-Mosca), concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, il legislatore è intervenuto in materia di diversità di genere con due provvedimenti di modifica del Testo Unico della Finanza assunti in tempi ravvicinatissimi.

Con il primo provvedimento - introdotto dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, pubblicato in G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019 - il legislatore si è limitato a **prolungare** l'applicazione dell'attuale regime **per sei mandati consecutivi**, in luogo dei tre originariamente previsti dalla Legge Golfo-Mosca.

Con il secondo provvedimento - inserito all'interno della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, pubblicato in S.O. a G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 - il legislatore è invece intervenuto, oltre che sull'allungamento del periodo di vigenza del criterio di riparto da tre a sei mandati consecutivi, anche sulla misura del criterio, innalzando le **quote**, sia con riguardo agli amministratori che ai membri effettivi del collegio sindacale, da un terzo **a due quinti**.

Questo nuovo criterio si applicherà a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati che interverrà dopo il 1 gennaio 2020.

Non è stato chiarito se per le società che abbiano già provveduto, in tutto o in parte, a rinnovi degli organi in vigenza della Legge Golfo-Mosca, il periodo di vigenza del vincolo cominci a decorrere *ex novo* per sei rinnovi, come letteralmente parrebbe potersi desumere, oppure solo per i rinnovi restanti, rispetto a quelli già effettuati in forza della normativa previgente. Per evitare dubbi interpretativi Consob aveva suggerito di chiarire la questione nell'audizione al Senato della Repubblica tenutasi il 7 maggio 2019 nell'ambito dell'istruttoria legislativa sui disegni di legge che erano stati presentati e che avevano ad oggetto esclusivamente l'allungamento del vincolo *de quo* da tre a sei mandati consecutivi.

Infine, è già stato fatto giustamente notare da alcuni commentatori che il nuovo criterio di riparto pone un problema applicativo di non scarso rilievo con riguardo al collegio sindacale composto di tre membri, in cui solo un genere potrebbe raggiungere la quota di due quinti, a discapito dell'altro genere che a quel punto diventerebbe quello meno rappresentato.

Cripto-attività

Il 2 gennaio 2020 Consob ha pubblicato sul proprio sito il rapporto finale all'esito della discussione avviata il 19 marzo 2019 avente ad oggetto 'Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività'.

Come indicato dalla stessa Consob, il documento vuole essere un contributo al dibattito in vista dell'eventuale definizione di un regime normativo in ambito nazionale che disciplini lo svolgimento di offerte pubbliche di cripto-attività e delle relative negoziazioni.

Particolare attenzione viene posta agli aspetti definitivi con riguardo alla categoria degli strumenti finanziari cui alcune cripto-attività possono essere ricondotte, nonché alle tecnologie utilizzate.

Il documento si sofferma inoltre sul regime delle piattaforme per l'offerta di cripto-attività di nuova emissione, sui sistemi di scambi e relativi requisiti, nonché sui servizi di custodia e trasferimento della titolarità delle cripto-attività, con l'intento di individuare possibili soluzioni per disciplinare alcune cripto-attività che non sono assimilabili a strumenti finanziari e che richiedono una specifica disciplina.



Governance, Regulatory & Compliance

Il definitivo ingresso dei reati tributari nel D.Lgs. n. 231/2001

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante *'disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili'*, persegue, tra le altre cose, l'obiettivo di contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali, incidendo sulla disciplina penale in materia tributaria e modificando la normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 mediante l'inserimento del nuovo art. 25-*quiquiesdecies*, rubricato *'Reati tributari'*.

Secondo la formulazione originaria di tale norma, l'ente poteva essere ritenuto responsabile qualora un soggetto legato allo stesso avesse commesso, nel suo interesse o vantaggio, il reato di *'dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti'* di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000.⁽¹⁾

Nel prosieguo dell'iter legislativo del D.L. n. 124/2019, il testo dell'art. 25-*quiquiesdecies* è stato modificato. Invero, nel corso dell'esame del suddetto Decreto Legge, la Camera dei Deputati ha modificato il predetto articolo mediante l'inserimento di altri reati (come meglio dettagliati *infra*), oltre alla già citata fattispecie criminosa di *'dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti'*. Tali modifiche sono state successivamente approvate e confermate dal Senato.

La successiva Legge di conversione del D. L. n. 124/2019 (ossia la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019), pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 dicembre, prevede quindi che la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. n. 231/2001 possa configurarsi anche in caso di commissione di una delle seguenti fattispecie criminose:

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000.

Alla luce delle modifiche succedutesi, il testo definitivo dell'art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001 recita quanto segue:

" 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

(1) Nella sua formulazione originaria, l'art. 25-*quiquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001 recitava: *" In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"*.



2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Pertanto, la responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* D.Lgs. n. 231/2001 potrà essere riconosciuta in capo all'ente per una pluralità di reati tributari e non soltanto per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, come invece originariamente previsto.

Alla luce di quanto finora esposto, sulla base di una preliminare analisi, sembra possibile affermare che le società interessate dalle novità normative saranno chiamate a svolgere, al proprio interno, un'attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione a vari livelli delle funzioni interessate. Sarà necessario altresì adottare una serie di presidi a tutela del corretto svolgimento delle attività connesse alla materia di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verifiche su: esistenza ed operatività del fornitore; effettivo svolgimento/ottenimento delle operazioni; correttezza delle scritture contabili; identità delle controparti.

In conclusione, l'introduzione dell'art. 25-*quinqüesdecies* all'interno del D.Lgs. n. 231/2001 presenta effetti rilevanti in quanto gli enti interessati dovranno necessariamente procedere all'aggiornamento dei propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché a predisporre ed implementare ulteriori e specifici presidi volti a prevenire la commissione delle 'nuove' fattispecie di reato.



Privacy

Società chiude a causa di un *Ransomware*

All'inizio del nuovo anno, i dipendenti di una famosa società americana si sono visti recapitare una lettera del proprio datore di lavoro con la quale comunicava che non *'avrebbe impedito ai propri dipendenti di cercarsi un nuovo lavoro'*. E' quanto avvenuto nello scorso ottobre alla 'The Heritage Company' (una società di telemarketing con sede nell'Arkansas), società vittima di un attacco informatico *'ransomware'*, vale a dire realizzato attraverso un programma informatico dannoso che infetta un dispositivo (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l'accesso ai contenuti (foto, video, file) e chiedendo un riscatto per 'liberarli'.

In tali casi, l'utente di solito ha pochi giorni per pagare: poi il blocco diventa definitivo. Tra le tipologie principali di *ransomware* i più utilizzati sono i *Cryptolocker*, si tratta di un *malware* che cripta i file contenuti nel dispositivo rendendoli illeggibili.

Preso atto della situazione, la società, pur di tornare operativa, ha accettato di pagare il riscatto che le era stato richiesto dagli hacker, ma le operazioni di recupero dei dati non sono state così agevoli: dalla settimana di tempo stimato, le operazioni si sono trascinate per i due mesi successivi con perdite di centinaia di migliaia di dollari.

Quanto accaduto dovrebbe far riflettere sulla circostanza che la cyber security deve essere ormai parte integrante e fondamentale dell'attività aziendale. La corretta gestione del dato e l'adozione di adeguate misure di sicurezza non può più essere solo finalizzata a impedire che incidenti come quello descritto, da includere ai sensi della vigente normativa privacy nell'ambito delle cd. violazioni dei dati personali o *data breach* secondo la terminologia anglosassone, intralcino o rallentino l'ordinaria attività societaria e/o cagionino danni ai soggetti i cui dati sono nella disponibilità della società (cd. interessati), essendo oramai in gioco, come nel caso illustrato, ben altro, vale a dire la stessa sopravvivenza aziendale.

L'obbligo di vigilare sugli incidenti di sicurezza

In applicazione delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 ('GDPR'), le Autorità di controllo per la protezione dei dati personali europee hanno di recente sanzionato l'incapacità del titolare o del responsabile del trattamento di rilevare e contrastare gli incidenti di sicurezza che comportino accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trattati (c.d. *data breach*).

Particolarmente significativi sono i provvedimenti emessi dall'*Information Commissioner's Office* (ICO), Autorità di controllo del Regno Unito, che:

- i. il 20 dicembre 2019, ha emesso la sanzione di Euro 320.000 nei confronti di Doorstep Dispensaree Ltd. (*Pharmacy*) per aver conservato circa 500.000 documenti contenenti nomi, indirizzi, date di nascita e informazioni e prescrizioni mediche in contenitori non sigillati sul retro dell'edificio e per non aver protetto questi documenti dalle intemperie, danneggiandoli a causa dell'acqua.
- ii. il 9 luglio 2019, ha emesso una sanzione di Euro 110,4 milioni nei confronti di Marriott International Inc. L'incidente, notificato a novembre 2018, ha compromesso una serie di dati personali contenuti in circa 339 milioni di schede anagrafiche di clienti, di cui circa 30 milioni relative a persone residenti nello Spazio economico europeo (SEE). Secondo l'ICO, successivamente all'acquisito di Starwood nel 2016, Marriott avrebbe omesso di svolgere una *due diligence* adeguata sui sistemi, consentendo così che la compromissione dei dati, avvenuta a seguito di un attacco informatico occorso nel 2014, fosse scoperta solo nel 2018;
- iii. l'8 luglio 2019, ha emesso una sanzione di Euro 204,6 milioni nei confronti di British Airways a seguito delle investigazioni dell'ICO svolte sul *data breach* notificato a settembre 2018. I dati personali di circa 500.000 utenti che hanno navigato e acquistato sul sito di British Airways sarebbero stati sistematicamente dirottati verso un sito fraudolento. L'incidente si ritiene essere iniziato nel giugno 2018.

Nel primo caso, l'ICO contesta la mancata adozione di misure di sicurezza per l'archiviazione cartacea dei dati trattati. Il secondo e il terzo caso, riguardano invece *data breach* conseguenti ad attacchi informatici.



L'ICO, nell'applicare le predette sanzioni, ha tenuto conto dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza implementate rispetto alle peculiarità e criticità dei trattamenti svolti, tenendo altresì conto della mancata vigilanza e controllo sui sistemi che ha comportato l'incapacità di rilevare le vulnerabilità del sistema e contrastare gli attacchi subiti.

Alla luce di quanto sopra, è raccomandabile che i titolari e i responsabili, pongano in essere – 'proattivamente' e in modo proporzionato al rischio derivante dalle attività di trattamento effettuate nell'ambito del proprio business – le misure raccomandate nelle 'Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del GDPR' emanate il 6 febbraio 2018 dal Gruppo di Lavoro Art. 29 ('WP29').

In particolare, le linee guida emanate dal WP29 forniscono chiarimenti per l'implementazione di un efficace processo di gestione e valutazione dei *data breach*, definendo che il titolare:

1. e il responsabile devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio cui sono esposti i dati personali trattati, tenendo conto: dello stato dell'arte e dei costi di attuazione; della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento; della probabilità e gravità del rischio di pregiudizio per i diritti e le libertà degli interessati (art. 32);
2. e il responsabile devono mettere in atto misure tecnologiche e organizzative atte a vigilare e rilevare immediatamente gli incidenti di sicurezza, come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (Considerando 83);
3. in caso di *data breach*, anche potenziale, determina le possibili conseguenze sui diritti e le libertà degli interessati da tenere in considerazione al fine di:
 - a. valutare l'obbligatorietà della notifica all'Autorità, anche rispetto alla deroga applicabile in caso di 'improbabile' rischio di pregiudizio all'interessato (art. 33, co. 1);
 - b. valutare l'obbligatorietà della comunicazione agli interessati pregiudicati dalla violazione, da effettuare in caso di '*rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati*' (art. 34, co. 3, GDPR);
4. nel caso di obbligatorietà della notifica, informa l'Autorità di controllo competente dell'avvenuto *data breach*, entro il termine di 72 ore dal momento in cui il prende coscienza della violazione. In caso di violazioni più complesse (quali, ad esempio, gli incidenti di sicurezza informatica in cui è necessaria un'indagine forense approfondita per stabilire appieno la natura della violazione e la portata della compromissione dei dati) può notificare all'Autorità competente le informazioni in più fasi, salvo motivare le ragioni del ritardo o dell'impedimento (**N.B.** in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali impone l'utilizzo del format di notifica rilasciato sul proprio sito web);
5. ove ritenuto obbligatorio, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo, informandolo sulle probabili conseguenze della violazione e sulle misure adottate per porvi rimedio o, comunque, per attenuarne i possibili effetti negativi;
6. in ogni caso, documenta la violazione e, qualora valuti di non effettuare la notifica all'Autorità competente, è tenuto a dimostrare che l'incidente di sicurezza è stato contenuto o che non ha determinato alcuna conseguenza.



Labour

Legge di Bilancio 2020: diritto del lavoro

La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) contiene diverse disposizioni in materia di diritto del lavoro, concernenti in particolare diverse misure di agevolazioni per le assunzioni di personale dipendente.

In particolare, per i contratti di apprendistato stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Prorogato, inoltre, sino a tutto il 2020 lo sgravio contributivo per assunzioni di under 35 con contratto a tutele crescenti. Lo sgravio ha una durata di 36 mesi ed è pari al 50% dei contributi, fino all'importo massimo di Euro 3.000 annui.

Dal 1° gennaio 2020, poi, l'assunzione dei laureati con 110 e lode beneficerà di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad Euro 8.000 per un massimo di 12 mesi e seguirà le regole procedurali dello sgravio triennale per gli under 35.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto altresì una modifica al regime dei buoni pasto. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2020, i buoni pasto in formato elettronico garantiti ai dipendenti saranno esenti da tassazione e contribuzione fino al limite di 8 euro ciascuno (elevata la precedente soglia di esenzione di 7 euro). I buoni pasto in formato cartaceo, invece, godranno di una ridotta soglia di esenzione, passando da quella originaria di 5,29 euro a quella di 4 euro ciascuno.

Previsto anche un incentivo 'green' per le autovetture aziendali a ridotte emissioni di CO2: per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l'importo del *fringe benefit* da tassare (ad Irpef, addizionali e INPS) per l'uso privato del mezzo viene ridotto dall'attuale 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dalle Tabelle ACI. Questa percentuale viene elevata dal 25% al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km e inferiori a 160 g/Km, al 40% (50% dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km e inferiori a 190 g/Km, e al 50% (60% dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.



Legittima l'apposizione di un diritto d'opzione al patto di non concorrenza

Con la sentenza n. 908/2019, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto legittimo l'assoggettamento di un patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. al diritto di opzione ex articolo 1331 del Codice civile.

Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che il patto di non concorrenza stipulato avrebbe dovuto ritenersi validamente concluso fin dalla stipulazione del contratto di assunzione cui era annesso, e che il diritto d'opzione concesso dal dipendente alla società avrebbe dovuto dunque ritenersi nullo in quanto comportante una 'illegittima compressione della propria libertà'.

La Corte meneghina, dopo una disamina circa le differenze intercorrenti tra il diritto di opzione e il diritto di recesso dal patto ha ritenuto validamente assoggettato il patto di non concorrenza ad un diritto di opzione. La Corte ha precisato infatti che l'opzione determina la nascita di un diritto a favore dell'opzionario che conclude automaticamente il contratto soltanto nel caso in cui venga esercitata. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo, poiché ad esso corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad esclusiva iniziativa dell'opzionario, il concedente può subire la conclusione del contratto finale. Lo schema di perfezionamento non è quello della proposta-accettazione, ma quello del contratto preparatorio di opzione, seguito dall'esercizio del suddetto diritto, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel contratto stesso o, in mancanza, dal giudice. E, dunque, scaduto tale termine, l'opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta.

A tal proposito, la Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di opzione, che rende irrevocabile la proposta di ulteriore contratto, è già concluso e non può essere modificato se non con l'accordo di entrambe le Parti, mentre il contratto-scopo si concluderà solo se e quando la proposta del concedente sarà accettata dall'opzionario. Secondo tale orientamento, è indiscusso, infatti, che l'opzione dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde una facoltà di accettazione, e non ad un contratto perfetto condizionato; in conseguenza il negozio, che sorge da un rapporto originariamente in fieri, si perfeziona nello stesso momento in cui la parte manifesta la sua volontà di esercitare il suo diritto di opzione, e non può spiegare i suoi effetti se non da tale momento.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").